REGOLAMENTO (CEE) N. 648/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1599/84 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/87 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 1599/84 [3] della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 392/88 [4], ha previsto per i pomodori l'istituzione di un contratto preliminare, tra produttore e trasformatore, da concludere entro e non oltre il 16 febbraio 1988 ; che, tenuto conto del fatto che la Comunità deve ancora stabilire il regime applicabile ai pomodori destinati alla trasformazione a decorrere dalla campagna 1988/1989, è opportuno rinviare di nuovo la data di conclusione dei suddetti contratti nonché la data delle comunicazioni da effettuare a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento suindicato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1599/84 è modificato come segue :

1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 la data di cui ai paragrafi 1 e 2 è sostituita da quella dell'11 aprile 1988. »

2) All'articolo 4 bis, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente :

« 5. Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, le date di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sostituite rispettivamente da "18 aprile 1988" e "25 aprile 1988". »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20.
(3) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.
(4) GU n. L 39 del 12. 2. 1988, pag. 10.